

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 74023 GROTTAGLIE tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 5669005 www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it</p>	
Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it ; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it		
<p style="text-align: center;"> Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) </p>		

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. G. PIGNATELLI" - GROTTAGLIE
Prot. 0003982 del 11/09/2018
(Uscita)

Circolare n. 8

Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
All'Albo
Al sito web della scuola

Oggetto: Tutela delle lavoratrici ai sensi del D.Lgs n. 151/2001.

- Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53";
- Visto che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata;

si ricorda a tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D. Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01). Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6). Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale

opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art.20, D. Lgs. 151/01).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi alle rispettive attività lavorative.

Il Dirigente scolastico
DOTT.SSA MARISA BASILE